



COMUNE DI TREPUIZZI
SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA
UFFICIO ANAGRAFE

TEL. 0832/754245

FAX 0832/754244

Pec: demografici.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it

Mail: servizi_demografici@comune.trepuzzi.le.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
DEI GIUDICI POPOLARI

I L S I N D A C O

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

I N V I T A

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio elettorale del Comune e dovranno pervenire allo stesso Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro e non oltre il 31 Luglio c. a.

Trepuzzi, 09 APRILE 2021



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Maria Taurino

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise
i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

Al Sindaco del Comune di Trepuzzi

Scrivere in stampatello

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia _____ il _____ | _____ | _____ |
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____

DICHIARA

- di essere di cittadinanza italiana,
- di non aver riportato alcuna condanna penale,
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____
- di svolgere la seguente professione _____
- di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 12 della Legge 10.04.1951 n.287.
- ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge 10.04.1951, n.287, e successive modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

CHIEDE L'ISCRIZIONE:

- ☉ per le **Corti di assise** (è richiesto il titolo di studio di scuola media di primo grado)
- ☉ per le **Corti di assise e di appello** (è richiesto il titolo di studio di scuola media di secondo grado)

ALLEGA:

- ☉ copia del documento di riconoscimento valido
- ☉ copia del titolo di studio _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

D.P.R. n. 445/2000 – Art. 76-1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data

Il Richiedente

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione